

Pubblicato il 03/04/2024

N. 02007/2024 **REG.PROV.PRES.**
N. 14990/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14990 del 2019, proposto da Antonella Buttarazzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Iomini, Federica Altichieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, numero di protocollo 3272 notificato in data 04.11.2019 a mezzo posta elettronica, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la l'esclusione di parte ricorrente dalla Graduatoria di merito D.D. 85/2018 per la classe di concorso A018 e ADSS Sostegno, nonché delle relative graduatorie;
- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno;
- del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018;
- della conseguente validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania anche ai fini del concorso indetto con DDG 85/2018;
- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.
- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie regionali di merito ovvero alla riammissione del ricorrente al concorso indetto con DDG 85/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina

l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO